



# *Città di Piove di Sacco*

PROVINCIA DI PADOVA

## **ORDINANZA N. 133 DEL 01/08/2025**

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

**OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IL GIORNO 03.08.2025 PER CONSENTIRE L' EVENTO SPORTIVO CICLISTICO AGONISTICO DENOMINATO "9° MEMORIAL ALFREDO FORNASIERO", INDETTO PER DOMENICA 03.08.2025 A CORTE DI PIOVE DI SACCO.**

### **Il Responsabile**

**CONSIDERATO** che il Sig. Fornasiero Giovanni in qualità di Presidente della A.S.D. G.S. ALFREDO FORNASIERO, con sede a Piove di Sacco (PD) Via Provinciale,16 ha chiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara ciclistica denominata "9° MEMORIAL ALFREDO FORNASIERO" - Cat. ELITE/UNDER 23, che avrà luogo il giorno DOMENICA 3 AGOSTO 2025 nel territorio dei Comuni di PIOVE DI SACCO (PD) CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)(PD) con le seguenti modalità:

PARTENZA ore 13:30 - Via Provinciale n.16 in località Corte nel Comune di Piove di Sacco (PD);

ARRIVO ore 18:00 - Via Provinciale n.16 stessa località nel Comune di Piove di Sacco (PD);

**VISTA** la Legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla successiva Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 16, con la quale è stato previsto che l'autorizzazione di cui al citato articolo 9 del C.d.S. per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali, e dalla Provincia nel cui territorio ha luogo la partenza, in tutti gli altri casi.

**VISTO** l'assenso prot. ge. nr. 26593 del 25.06.2025 di questo Comune - Polizia Locale, atto allo svolgimento della suddetta manifestazione sportiva per le seguenti strade comunali facenti parte del percorso di gara ossia: via Beverare, via 25 aprile, via Trieste, via Trento, via dei Frisoni, via Fiumazzo, via Cò Cappone, p.za Monumento, via Righe, via Bonazza, via Ramej;

**VISTO** il provvedimento nr. prot.0064762/24 del 14/07/2025, con il quale la Provincia di Padova, quale Ente competente al rilascio in considerazione del fatto che la manifestazione ciclistica in oggetto partirà dal Comune di Piove di Sacco (PD), e dopo aver acquisito i pareri positivi al transito sulle vie appartenenti al demanio comunale di Piove di Sacco (PD) e Campolongo Maggiore (VE) ha autorizzato lo svolgimento della gara sopracitata con conseguente implicito assenso al transito sui tratti della strada

provinciale 53 “dell’Arzaron” facenti parte del percorso ossia: via Provinciale (tratto compreso tra l’intersezione con via Ramei e l’incrocio -rotonda- con via Sampieri/Fiumazzo/Arzaron), via Arzaron (tratto compreso tra l’incrocio – rotonda- di via Sampieri/ Fiumazzo/Arzaron e l’intersezione con via Beverare), via Sampieri (tratto compreso tra l’incrocio – rotonda - di via Sampieri/Fiumazzo/Arzaron e l’intersezione con via Co Cappone.

**VISTA** la norma del vigente articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" come modificato dalla Legge del 09.04.2025 nr. 58 recante "Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285", in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Dir.ne Centr. per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, trasmessa con nota nr.300/STRAD /1/0000014029.U/2025 del 08.05.2025.

**VISTE** le note mail della Prefettura di Padova del 29.07.2025 e del 31.07.2025, assunte al prot. ge. di questo Ente rispettivamente con n. 31377 del 29.07.2025 e n. 31782 del 31.07.2025, con le quali l’Ufficio Territoriale di Governo ha comunicato che, ai sensi del comma 7-bis del predetto art. 9 del CdS, spetta a questo Ente l’onere di emissione del provvedimento (ordinanza) di sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara, sulle strade nel territorio comunale e di conseguenza per i tratti del percorso ricadenti nella provincia di Padova.

**VISTO** il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che fa parte integrante del presente provvedimento, così come richiamato dal provvedimento della Provincia di Padova e per quanto di competenza di questo Ente indicata dalla Prefettura di Padova per le seguenti vie e tratti di esse, nel territorio del Comune di Piove di Sacco (PD) ossia: via Provinciale (partenza ed arrivo), via Arzaron, via Beverare, via 25 aprile, via Trieste, via Trento, via dei Frisoni, via Fiumazzo, via Cò Cappone, via Sampieri, p.za Monumento, via Righe, via Bonazza, via Ramei.

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019.

**VISTO** il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada emanato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002 e successive modifiche e integrazioni.  
**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020 con la quale si specificano le competenze in ordine all'emissione dei decreti di sospensione temporanea della circolazione.

**VISTA** l’ordinanza n. 128 del 19.07.2025 a firma del presente firmatario, concernete l’istituzione temporanea di adeguati divieti di sosta lungo alcuni tratti di vie comunali facenti parte del percorso di gara, necessari a garantire la sicurezza dei ciclisti e consentire il regolare svolgimento della manifestazione agonistica.

## **SI ORDINA**

la sospensione temporanea della circolazione il giorno DOMENICA 3 AGOSTO 2025, secondo l'orario della competizione ciclistica sopraindicata, nel territorio del Comune di Piove di Sacco (PD) limitatamente alle vie e tratti di esse facenti parte del percorso di gara ossia: via Provinciale - SP 53 -(partenza ed arrivo), via Arzaron – SP 53-, via Beverare, via 25 aprile, via Trieste, via Trento, via dei Frisoni, via Fiumazzo, via Cò Cappone, via Sampieri – SP 53 -, p.za Monumento, via Righe, via Bonazza, via Ramei, come da

allegato programma che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di Polizia Stradale che scortano gli atleti, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara".

In ogni caso la durata della sospensione temporanea della circolazione in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
2. è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
3. è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
4. è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

## **SI DISPONE**

che:

Il Direttore di Corsa e gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.lgs. 30/04/1992, n.285 sono incaricati — per la parti di rispettiva competenza - della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle previste dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

la carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive su strada approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29 ed s.m.i. e tenendo conto del provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 16 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, nonché della nota di trasmissione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. prot. 300/A/10172/20/101/21/2 del 31 dicembre 2020, con il quale si sospende sino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 1bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica

segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

gli organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 in data 17.4.2007 della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22.

Si invitano gli Enti proprietari delle strade interessate a valutare l'opportunità di disporre obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (vedi Ordinanza 128/2025 del comune di Piove di Sacco). Si raccomanda, inoltre, di dare ampia diffusione all'utenza con le previste modalità di comunicazione sulla chiusura delle strade che interessano il percorso della manifestazione.

Si declina ogni responsabilità dalle conseguenze derivanti dallo svolgimento della manifestazione in argomento, la Società organizzatrice, a copertura di esse, dovrà dotarsi di apposita ed idonea assicurazione di responsabilità civile.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, salvo che il personale abilitato alla scorta tecnica che segue la carovana non disponga altrimenti, si chiede che sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Notifiche:

Asd Fornasiero  
Settore VI – sede  
Settore IV – sede  
Settore III- sede  
Prefettura di Padova  
Questura di Padova  
Provincia di Padova  
Suem di Padova  
Vigili del Fuoco di Padova  
Busitalia Padova  
Polstrada di Piove di Sacco  
Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco  
Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco  
Parrocchia San Tommaso di Corte di Piove di Sacco  
Associazione Agriambiente  
Sesa Spa  
Abaco Spa

e, p.c.

Prefettura di Venezia  
Comune di Campolongo Maggiore (VE)  
Actv Mestre-Venezia  
Comune di Codevigo (PD)  
Comune di Campagna Lupia (VE)  
ANAS compartimento di Venezia

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

**Il Responsabile  
Gianni Meneghin**

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*